

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	892		
Disegni di legge (Discussione e rinvio):			
Autorizzazione al Governo di stipulare una convenzione con l'I. N. A. allo scopo di evitare l'allestimento di buoni del tesoro poliennali per tramutamento di libretti intestati al detto Istituto. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1603)	892	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	892, 893	Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa alla emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1605)	897
BALDUZZI, Relatore	892, 893	PRESIDENTE	897
COSTA	893	ARCAINI, Relatore	897
CAVINATO	893, 894	Proposta di legge (Seguito della discussione e non approvazione):	
CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)	893, 894	GIULIETTI: Pensione vitalizia alla Signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi. (1397)	897
WALTER	894	PRESIDENTE	897, 898
Applicazione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149. (1572)	894	CASTELLI AVOLIO, Relatore	897, 898
PRESIDENTE	894, 895	CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)	898
SULLO, Relatore	894, 895	GIULIETTI	898
CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze	895	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
AMENDOLA PIETRO	895	Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della sacarina e di prodotti ad essa assimilabili. (1574)	898
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	898, 899, 901
Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1610)	896	CIFALDI, Relatore	898, 900
PRESIDENTE	896	DUGONI	899
FERRERI, Relatore	896	FANFANI	899, 900
		CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze	899, 900
		PIERACCINI	899, 900
		AMENDOLA PIETRO	900
		WALTER	900
		TROIISI	900
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	901

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

La seduta comincia alle 9,40.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiostergi, Corbino, Pecoraro, Ponti e Tosi.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo di stipulare una convenzione con l'I.N.A. allo scopo di evitare l'allestimento di buoni del tesoro poliennali per tramutamento di libretti intestati al detto Istituto. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo di stipulare una convenzione con l'I.N.A. allo scopo di evitare l'allestimento di buoni del tesoro poliennali per tramutamento di libretti intestati al detto Istituto.

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

BALDUZZI, *Relatore*. Col disegno in esame il Governo chiede l'autorizzazione a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) allo scopo di evitare l'allestimento di buoni del tesoro poliennali per tramutamento di libretti intestati al predetto Istituto.

Infatti, secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, risulta che, in occasione delle varie emissioni di buoni del tesoro poliennali, l'I.N.A. ha effettuato sottoscrizioni, in dipendenza delle quali la direzione generale del debito pubblico ha normalmente rilasciato libretti nominativi per l'importo massimo di lire cinque milioni ciascuno, dei quali viene richiesto il parziale o totale tramutamento in buoni al portatore via via che questi occorrono per la consegna agli interessati.

Sempre secondo la predetta relazione, sono attualmente intestati a favore dell'I.N.A. buoni scaduti nel 1950 per complessive lire 437 milioni e 489.500 e buoni scadenti in aprile e settembre 1951 per lire 1.472.826.000.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha richiesto, per dar corso alla liquidazione di

contratti di assicurazione a forma popolare, circa un milione di buoni al portatore di piccolo taglio con parziale tramutamento dei predetti libretti intestati all'I.N.A. e precisamente per l'importo nominale di lire 493 milioni e 500.000, corrispondenti a titoli unitari numero 574.000 con scadenza febbraio-settembre 1950, e numero 413.000 con scadenza aprile-settembre 1951.

L'I.N.A. ha prospettato la possibilità di effettuare per contanti, anziché in titoli, la liquidazione dei contratti dei suoi assicurati, evitando, di conseguenza, l'allestimento dei corrispondenti buoni al portatore, alla condizione che lo Stato sia disposto a contribuire ad una presunta spesa che l'Istituto dovrebbe incontrare per compensare il lavoro delle sue dipendenti agenzie. Si noti che l'esecuzione dei pagamenti — sempre secondo la relazione — verrebbe affidata agli agenti dell'I.N.A., agenti che ritengo siano già compensati dall'Istituto dal quale dipendono.

Il contributo originariamente domandato ammonta a lire 12 milioni.

Al Governo è sembrato di poter prendere in considerazione le richieste dell'I.N.A., tenuto conto della economia che si realizzerebbe col mancato allestimento dei buoni e col ricavo della vendita di circa 15 mila chilogrammi di carta filigranata giacente presso il Poligrafico dello Stato, carta che però, come è detto nella relazione ministeriale, non potrà essere utilizzata per altri titoli, poiché reca fregi e diciture relative al passato ordinamento politico dello Stato.

Avviate trattative circa la misura del contributo, l'I.N.A. ha manifestato il proposito di assumere anche l'impegno di non richiedere il tramutamento in buoni al portatore dei libretti di proprietà e di quelli relativi ai contratti di assicurazione a forma ordinaria, salvo piccole aliquote, provvedendo alla liquidazione per contanti dei contratti stessi.

Dai calcoli fatti — e per la prima e per la seconda operazione — si giungerebbe a realizzare una economia complessiva, per lo Stato, di circa lire 12.500.000, senza tener conto del ricavato della vendita della carta, e cioè:

Per non allestimento di buoni abbinati ad assicurazioni popolari	L. 7.969.500
Per non allestimento di buoni di proprietà dell'I.N.A. ovvero abbinati ad assicurazioni ordinarie	» 4.580.400
TOTALE	L. 12.549.900

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

In sede di trattative, il contributo per l'I.N.A. venne stabilito in ragione del 50 per cento di detta somma, cioè in 6 milioni di lire.

Poiché, dei titoli sopradescritti, parte risulta convertita in buoni del tesoro 5 per cento 1959 — legge 17 dicembre 1949, n. 905 — restando non convertiti titoli per complessive lire 886.481.000 e tenuto, altresì, conto che sono stati detratti dal calcolo dei titoli formanti oggetto della convenzione quelli scaduti il 15 settembre 1950 per il capitale nominale di lire 713.468.000 e che di detto importo risultano abbinati a contratti di assicurazione a forma ordinaria titoli per nominali lire 506 milioni e 968.000 ed a forma popolare titoli per nominali lire 206.500.000, per cui, coi criteri di calcolo seguiti, si ottiene una economia complessiva di lire 4.970.000, ne deriverebbe un contributo per l'I.N.A. pari al 50 per cento, cioè lire 2.500.000 circa.

Stando così le cose, pur tenendo conto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato all'uopo interpellato, e finché il disegno di legge sia già stato approvato dalla corrispondente Commissione del Senato, sinceramente dichiaro che non posso esprimermi favorevolmente, tenuto conto della modestia della somma e della natura dell'I.N.A., istituto di credito di diritto pubblico il quale, sia detto con tutta franchezza, agisce in Italia quasi in regime di monopolio.

Trattandosi di somma tanto modesta, ripeto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Desidererei avere dal relatore qualche chiarimento su questi libretti e certificati.

BALDUZZI, *Relatore*. Dato l'ammontare cospicuo delle sottoscrizioni effettuate dall'I.N.A. in occasione delle emissioni di buoni del tesoro poliennali, l'Istituto ha dispensato il Tesoro dal consegnare i certificati, riservandosi di chiederli quando avrebbe avuto bisogno di distribuirli fra i propri assicurati. Ora, siccome le polizze di assicurazione non scadono immediatamente, ma a seconda della scadenza dei contratti, l'Istituto ha chiesto al Tesoro di consegnare, per il momento, dei certificati provvisori, riservandosi, allorché ne avrà bisogno, di richiedere i tagli di buoni del tesoro per far fronte ai bisogni degli assicurati. Però l'I.N.A. ha prospettato la possibilità di effettuare per contanti, anziché in titoli, la liquidazione dei contratti dei suoi assicurati, evitando in conseguenza l'allestimento dei corrispondenti

buoni al portatore. Ma, per questo, chiede allo Stato un contributo per la presunta spesa cui andrebbe incontro.

CAVINATO. Ho sentito che dal relatore il contributo a favore dell'I.N.A. sarebbe stabilito in sei milioni. Ora tale Istituto potrebbe dire: se lo Stato non vuol darmi i sei milioni, bisogna che mi stampi i buoni sulla carta filigranata che ha; ma questa varrebbe già i sei milioni che si rifiuterebbero all'I.N.A. C'è la possibilità di vendere questa carta filigranata. Che cosa se ne otterrebbe?

BALDUZZI, *Relatore*. La carta essendo filigranata, non può essere utilizzata perché reca fregi e diciture relative al passato regime. Volendola vendere, si dovrebbe farlo a prezzo di carta da macero.

Ora, trattandosi di una somma così modesta e di un Istituto (l'I.N.A.) che agisce in regime di monopolio o quasi, penso che esso possa fare il bel gesto di far conoscere che si accontenta di quanto ha avuto in denaro contante. Tanto più che, se l'I.N.A. volesse effettuare questi pagamenti, le banche sarebbero liete di fare gratis tale servizio, perché esse avrebbero così modo di conoscere i percettori di queste somme e avrebbero in mano un mezzo di propaganda per fermare queste disponibilità di risparmio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole rappresentante del Governo ad esprimere il suo avviso.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. La questione è più complessa di quanto abbia accennato il relatore, perché la situazione dei nostri istituti di credito ed enti è fatta un po' a compartimenti stagni. L'Istituto delle assicurazioni è un istituto di Stato, come la Banca del lavoro e buona parte delle banche, ma ognuno di questi enti fa anche il proprio gioco che può risultare a favore o a danno dello Stato, anzi quasi sempre è a danno. Purtroppo si dimentica facilmente che supremo tutore e padrone è lo Stato e, quindi, la collettività italiana.

Ora accade che tutte queste banche di proprietà dello Stato e tutti questi istituti, allorché vengono emessi prestiti, mentre in regime fascista potevano meritare un plauso perché erano obbligati a coprire una determinata cifra...

BALDUZZI, *Relatore*. Veramente onorevole Sottosegretario di Stato, allora si facevano i consorzi!

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. ... Ad ogni modo, lo Stato fissava la somma da versare e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

questi istituti dovevano sottoscriverla; poi, attraverso l'attività dei loro agenti, cercavano di scaricarsi della gran massa di titoli.

Ora, l'Istituto delle assicurazioni fa quello che ha fatto ieri e che farà domani: purtroppo, lo Stato, bisogna dire la verità, non è servito bene, da nessuno di questi istituti che lo fiancheggiano.

BALDUZZI, *Relatore*. Mi dispiace, onorevole Sottosegretario di Stato, ma non sono del suo parere.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Essendo fuori da qualsiasi istituto del genere, posso parlare con la massima libertà.

Ad ogni modo, poiché il Senato, ha approvato — e non senza discussione — il presente disegno di legge che regolarizza l'operazione, pregherei di approvarlo, anche per chiudere definitivamente questa partita. Quanto al futuro, se dobbiamo arrivare ad una convenzione, sia come consorzio o direttamente come Ministero, auspico e sarei di avviso che la suprema autorità dello Stato intervenisse direttamente, trattandosi di regolarizzare, con questo disegno di legge, un rapporto, una operazione.

CAVINATO. Osservo che se la questione fosse già risolta, potremmo ora limitarci a votare il disegno di legge e basta. All'articolo 2, poi, è previsto uno stanziamento sul capitolo 406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50; si tratta, quindi, di un esercizio scaduto.

PRESIDENTE. Effettivamente, io credo che non possiamo proseguire nell'esame di merito del provvedimento, perché, anche in questo caso, per sopperire alle spese, si viene a gravare su un capitolo di bilancio di un esercizio già scaduto. Occorrerebbe dunque rinviare l'esame di questo disegno di legge.

WALTER. Faccio rilevare che, come ha accennato il relatore, lo Stato realizzerebbe in fondo un'economia di circa 8 milioni, perché verrebbe ad evitare la stampa di circa 483 mila titoli.

PRESIDENTE. Accantonando per il momento la questione sull'esame del merito, penso che, come abbiamo fatto per altri disegni di legge che trovansi in analoga situazione, anche il presente provvedimento dovrebbe essere rinviato; ne faccio formale proposta che pongo ai voti.

(E approvata).

Discussione del disegno di legge: Applicazione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149. (1572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149.

Invito il relatore, onorevole Sullo, a svolgere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame è alquanto complicato e su di esso bisognerà fermare particolarmente la nostra attenzione.

Stando al titolo, il disegno di legge concerne l'applicazione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149. In realtà, però, quando si va a guardare l'articolazione del disegno di legge, si vede che il provvedimento è « composito », perché una parte riguarda l'applicazione della citata legge 12 aprile 1949, cioè di quella legge che prevede la decorrenza dei miglioramenti economici al personale statale dal 1° novembre 1948; mentre, dall'altra, il provvedimento interessa piccole modifiche strutturali all'ordinamento dei servizi del lotto.

Ora, se si trattasse semplicemente di applicare al personale del lotto i miglioramenti economici, ci dovremmo porre questa domanda: la suddetta legge 12 aprile 1949, come tutte le altre leggi sui miglioramenti economici agli statali, rinviava ad un decreto ministeriale l'applicazione degli aumenti stessi a particolari categorie, cioè non solo a quella del personale del lotto, ma anche a quelle degli ufficiali giudiziari, dei sottufficiali, della truppa, ecc.

Ora, queste ultime categorie hanno avuto il loro decreto entro i termini regolarmente stabiliti. Viceversa, per il personale del lotto, il decreto non c'è stato e quindi ci si trova di fronte alla penosa situazione che detto personale non ha avuto gli aumenti del 1° novembre 1948; così stando le cose sorge spontanea la domanda: perché non si è fatto a suo tempo regolarmente il decreto, aspettando due anni per proporre poi una legge?

In secondo luogo noi legiferiamo in questo momento sulla prima legge, quella del 12 aprile 1949, cosicché questi dipendenti non hanno ricevuto neppure gli aumenti della seconda legge. Quindi cosa faremo per gli aumenti concessi con la legge del 1950, che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

prevede la stessa procedura? Dovremmo fare una nuova legge da qui a qualche mese?

Se si dovesse ritenere di fare una legge per dare i miglioramenti al personale del lotto, indipendentemente da quel decreto, tanto varrebbe di farla insieme. Ma c'è una difficoltà: anzitutto noi legiferiamo in base all'esercizio 1948-49 e poi agli esercizi 1949-50 e 1950-51. Se fosse soltanto quest'ultimo, potremmo superare la difficoltà, perché la copertura ci sarebbe. Ma come facciamo a legiferare relativamente ai due esercizi scorsi? Dal momento che l'Amministrazione ha la delega, potremmo prorogare la medesima, così la questione della copertura verrebbe superata, ma, se legiferiamo, sorgono molte difficoltà.

Queste sono le posizioni logiche, dalle quali difficilmente possiamo uscire.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto di quanto dice il relatore e lo ringrazio delle questioni che ha prospettato. C'è però da osservare che all'articolo 2 dello schema si provvede alla ripartizione in tre classi di aiuto-ricevitori in ordine al pagamento dell'aggio, mentre altra classificazione si faceva nel regolamento del lotto del 1940. È, in sostanza, una mutazione di ordinamento in ordine agli aiuto-ricevitori, che non potrebbe essere fatta diversamente che per legge.

Quanto, poi, al pagamento degli aumenti che decorrono dal 1948, quindi su un esercizio chiuso, è un problema che non riguarda direttamente il Ministero delle finanze.

Ho prospettato il quesito alla Ragioneria generale e mi si è fatto presente, con un lungo parere motivato, che all'articolo 7 della legge del 1949, modificato su iniziativa di questa Commissione, fu stabilito che la copertura sarebbe stata quella stessa indicata dalla legge. È vero che a questi aumenti si sarebbe provveduto poi con decreto interministeriale, ma è anche vero che, se a regolare definitivamente la posizione degli aiuto-ricevitori bisogna intervenire con un provvedimento di legge, agli effetti della diversa ripartizione degli aggi, si è pensato di agire in un modo semplice, unico, procedendo alla modificazione dell'ordinamento e alla statuizione in ordine agli aumenti.

È vero che questo provvedimento in un certo senso ha una natura composita; nel caso che i dubbi sollevati dal relatore venissero fatti propri dalla Commissione, si dovrebbe stralciare dal provvedimento quella disposizione che fa una diversa classificazione degli aggi e provvedere, poi, al resto con decreto

interministeriale a parte. Lascio alla Commissione di decidere in merito.

SULLO, *Relatore*. Si dovrebbe approvare una legge con cui si concedono gli aumenti del 1948 e non quelli del 1950 che hanno decorrenza dal 1949. Quindi, oltre alla questione formale, vi è anche quella sostanziale perché si lascerebbe il problema insoluto. Perciò, anche dal punto di vista sostanziale, si avrebbe una legge non soddisfacente.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Praticamente, rinviando l'esame di questa legge, ritardiamo ancora le provvidenze a favore dei ricevitori.

SULLO, *Relatore*. Il ritardo non è imputabile alla Commissione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non si tratta di trovare il responsabile, bensì di dare a questa categoria d'impiegati gli aumenti che gli statali hanno già avuto e che essa non ha potuto avere per diverse circostanze.

SULLO, *Relatore*. Se si ritiene necessario concedere una proroga, nella considerazione che il termine non abbia un valore imperativo per quanto riguarda l'applicazione della legge, non avrei nulla in contrario. L'Amministrazione provveda con i decreti che sono previsti dalle due leggi sugli aumenti ai dipendenti statali, analogamente a quanto si è fatto per tutte le altre categorie. Altrimenti creeremmo un precedente, per cui, se usiamo un sistema per i ricevitori del lotto, poi dovremmo usare lo stesso sistema per gli ufficiali giudiziari e per altre categorie che sono previste dalle due leggi sugli aumenti agli statali.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dato che la Commissione ha stabilito di non esaminare provvedimenti che riguardano bilanci già chiusi, si potrebbero stralciare dal disegno di legge le disposizioni concernenti il nuovo ordinamento degli aiuto-ricevitori in ordine agli aggi, restando inteso che si potrebbe procedere agli aumenti con decreti interministeriali.

SULLO, *Relatore*. In tal caso chiederei un rinvio per procedere allo stralcio.

AMENDOLA PIETRO. Dato che occorrerà procedere allo stralcio, vorrei pregare il relatore, onorevole Sullo, di considerare l'opportunità di modificare radicalmente l'articolo 4 laddove si parla degli oneri previdenziali.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dal relatore.

(È approvata).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

Discussione del disegno di legge: Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento.

Invito il relatore, onorevole Ferreri, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Col presente disegno di legge si intende regolare il modo di pagamento delle retribuzioni di alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Ricordo che l'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, prevede quattro forme di pagamento delle spese dello Stato.

La forma dell'apertura di credito sostituisce quella dei ruoli quando si tratta di personale che non è in ruolo, in quanto ha un rapporto precario di lavoro o ha una prestazione discontinua, per cui la possibilità di procedere al pagamento per ruoli non è possibile.

Con decreto legislativo del Capo dello Stato, del 22 settembre 1947, n. 1084, si era parzialmente modificato l'articolo 56 del citato regio decreto n. 2440, nel senso di portare l'ammontare di questa apertura di credito per provvedere al pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo in servizio negli uffici periferici, da 250 mila lire a 30 milioni.

L'efficacia di questo decreto legislativo è venuta a scadere con il 30 giugno 1949, per cui, dopo questa data, doveva essere ripristinata integralmente la disposizione di cui al citato articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Con il proposto disegno di legge si vorrebbe arrivare al pagamento delle retribuzioni di questo personale non di ruolo valendosi di una esperienza che nel frattempo si è acquisita. Ossia, quando la prestazione ha almeno un carattere di continuità e di stabilità anche per il personale non di ruolo si provvede al pagamento a mezzo di ruoli, mentre si lascerebbe la forma dell'apertura di credito per quel personale che in nessun modo può fruire del ruolo, perché per esso permane la caratteristica della discontinuità del rapporto. È il caso del perso-

nale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie. Il disegno di legge, perciò, mentre riprende la disposizione del decreto legislativo 22 settembre 1947, nel senso però di elevare i limiti di somme relative alle emissioni delle aperture di credito, aggiunge che si provvederà, sempre che non sia possibile altrimenti, alla emissione di mandati diretti e di ruoli di spese fisse. Quindi, il personale non di ruolo verrebbe a percepire le retribuzioni attraverso due forme di pagamento: quella del ruolo di spese fisse e quella, superstita, dell'articolo 56 del regolamento di contabilità, dell'apertura di credito. E, per questa, l'ammontare massimo è portato a 20 milioni di lire.

Tuttavia, l'articolo 2 del disegno di legge, per meglio regolare il procedimento dell'emissione delle aperture di credito, prevede che la scelta della categoria di personale per cui si provvederà all'apertura di credito, sarà fatta con decreto del Ministro competente (cioè al servizio del quale sta questo personale), controfirmato dal Ministro del tesoro e da sottoporre a registrazione della Corte dei conti. Cosicché si integra la disposizione dell'articolo 56 della legge di contabilità di Stato, circoscrivendola di una cautela che fino ad ora era praticamente mancata.

Poiché l'apertura di credito, a mio parere, risponde ad una necessità insopprimibile per quel che riguarda il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo, tenuto conto che questa forma di pagamento è circoscritta a categorie che non si prestano al pagamento mediante ruoli di spese fisse, e tenuto conto, infine, della cautela di cui all'articolo 2 del disegno di legge, propongo che la Commissione approvi questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per il pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo è data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di provvedervi, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a lire 20.000.000, sempre che non sia possibile la emissione di mandati diretti e di ruoli di spese fisse.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

ART. 2.

L'uso della facoltà di cui al precedente articolo è subordinato alla emanazione, per ciascun esercizio e per categorie determinate di personale, di un decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, da sottoporre a registrazione della Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, numero 905, relativa all'emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959.

Invito il relatore, onorevole Arcaini, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro del Senato.

ARCAINI, Relatore. La legge 17 dicembre 1949, che prevede l'emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959, autorizza una spesa di 10 miliardi per il collocamento dei buoni. È da notare che in questa cifra è prevista anche la semestralità di interessi che, per effetto del piano di emissione, viene anticipata. L'esito della sottoscrizione, che è stata di 314 miliardi, ha rivelato però l'insufficienza della somma di 10 miliardi a fronteggiare tutti gli oneri previsti dal disegno di legge del 1949. Infatti, si sono spesi 7.850.000.000 per interessi anticipati, 3 miliardi per l'allestimento dei titoli e per il collocamento, 210 milioni per la stampa dei titoli, 80 milioni per rimborso spese a *forfait* alla Banca d'Italia, 70 milioni

per oneri vari, e altre spese ancora, raggiungendosi in tale modo la cifra di 11.660.000.000.

Pertanto, è giustificato il presente disegno di legge che autorizza il completamento della spesa da 10 miliardi a 11.660.000.000.

L'onere di 1.660.000.000 viene fronteggiato con le maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, come è detto al secondo comma dell'articolo unico del disegno in esame.

PRESIDENTE. Faccio presente che per la copertura di quest'onere si fa riferimento alle maggiori entrate di un capitolo di bilancio dell'esercizio 1949-50, già scaduto. Ci troviamo pertanto di fronte alla solita difficoltà che abbiamo rilevato per altri precedenti disegni di legge, che abbiamo rinviato.

Pongo ai voti la proposta di rinviare l'esame di questo disegno di legge, così come si è fatto per altri.

(È approvata).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Giulietti: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi. (1397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Giulietti: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi.

Invito il relatore, onorevole Castelli Avolio, a riassumere quanto espose già in precedenti riunioni in sede referente.

CASTELLI AVOLIO, Relatore. La Commissione è al corrente di questa proposta di legge. Nell'ultima seduta nella quale ci siamo occupati di essa, il mio parere fu favorevole, salvo per quanto riguarda la formulazione dell'articolo concernente l'ammontare della pensione annua. Infatti, mentre l'onorevole Giulietti ha proposto che alla vedova del generale Garibaldi si assegni una pensione mensile di 65 mila lire debbo rilevare che noi abbiamo accordato pensioni straordinarie del genere per una somma di 20 mila lire mensili, e cioè lire 240 mila annue.

Sembrò, nella passata seduta, che la Commissione fosse favorevole alla proposta di legge, salvo ad accertare, attraverso il Ministero del tesoro, se la vedova Garibaldi fosse o meno provvista di pensioni o di assegni a carattere continuativo.

Questa risposta è ora pervenuta con nota 8 novembre 1950 con la quale si assicura che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

« da accertamenti fatti, non risulta che la signora Nichols goda di pensione a carico dello Stato, ordinaria o di guerra ».

Superato questo punto, si potrebbe entrare nel merito della proposta di legge. Al riguardo, non avrei da ripetere altro che, effettivamente, ci troviamo di fronte ad un caso in cui si può con una certa benevolenza accordare la pensione alla vedova Garibaldi, date anche le eccezionali condizioni in cui essa si trova: la signora versa in menomate condizioni di salute e deve prestare servizio come infermiera in una clinica.

Pregherei dunque la Commissione di accogliere l'istanza fatta e di dare parere favorevole alla proposta di legge, salvo — e insisto su questo punto — la modifica dell'articolo unico nel senso di stabilire la pensione in annue lire 240 mila.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Senza porre la questione di fiducia, dichiaro che il Governo, per i motivi che ho ampiamente esposto nella riunione in sede referente, è contrario.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. L'articolo unico dovrebbe essere modificato, perché, ripeto, non possiamo andare al di là di quello che abbiamo stabilito per altri casi simili.

GIULIETTI. Ringrazio l'onorevole relatore. Non posso ringraziare l'onorevole rappresentante del Governo; anzi debbo dichiarare che da diversi parlamentari che fanno parte del Governo ho avuto l'assicurazione che sarebbero stati completamente favorevoli.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Ciò, evidentemente, è avvenuto in linea privata.

GIULIETTI. Ho piacere di questa precisazione, perché mi sarei rammaricato che da parte del Governo si fosse presa una posizione disarmonica.

Mi rivolgo ai colleghi per vedere se si può, per riguardo ad un nome che è una istituzione, fare una eccezione concedendo la somma che ho indicato.

Considerazioni di carattere umano e nazionale concorrano a far sì che tutti i vostri voti si uniscano in una posizione unanime e positiva.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico:

« Alla signora Nichols Maddalena, vedova del Generale Peppino Garibaldi, è assegnata una pensione mensile di sessantacinquemila lire ».

Il relatore, onorevole Castelli Avolio, propone che l'articolo unico sia sostituito dal seguente:

« Alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi, è assegnata una pensione straordinaria di lire 240 mila annue ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili. (1574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili.

Ha facoltà di riferire l'onorevole Cifaldi, relatore.

CIFALDI, *Relatore*. Il presente disegno di legge si propone di aumentare le penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e dei prodotti ad essa assimilabili.

Attualmente la regolamentazione in ordine alle norme repressive del contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e dei prodotti ad essa assimilabili è quella della legge 29 marzo 1940, n. 295, la quale stabilisce che l'importazione dall'estero della saccarina è proibita. Detta legge però riserva al Ministero delle finanze la facoltà di autorizzare la produzione nello Stato della saccarina destinata ad usi farmaceutici. La ditta autorizzata è la Società anonima farmaceutici Italia di Milano, che è l'unica attrezzata per questo prodotto. Questo, una volta fabbricato, viene distribuito alle ditte autorizzate a venderlo, le quali comperano la saccarina a 22.565 lire al chilogrammo, di cui 4565 spettano alla Farmitalia e lire 18.000 all'Erario.

Essendosi intensificato, in questi ultimi tempi, il contrabbando della saccarina, il Ministro delle finanze ha presentato questo disegno di legge con il quale vengono aumentate notevolmente le penalità che attualmente colpiscono tale contrabbando il quale, senza riferirmi alle varie leggi succedutesi dal 1902 ad oggi, attualmente è colpito con queste sanzioni: per il traffico illecito di saccarina pura, una multa fissa di lire 1800 e una multa proporzionale da lire 50 a lire 200 per ogni etto-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

gramma o frazione di ettogramma di saccarina; per i prodotti contenenti la saccarina stessa, una multa fissa da lire 1500 a lire 10.000 ed una multa proporzionale uguale a quelle in vigore per il contrabbando della saccarina pura.

Con il presente disegno di legge, vengono aumentate ed unificate le suddette penalità, recando anche un ulteriore aggravamento per i casi di immissione in consumo della saccarina contrabbandata. In altri termini, le multe vengono ragguagliate al valore attuale della moneta. Abbiamo un criterio unico per quanto riguarda la multa fissa, che verrebbe elevata da lire 1800 a lire 2000 (minimo) a lire 10.000 (massimo). Si unifica la multa tanto per la saccarina pura quanto per i prodotti che contengono saccarina.

Correlativamente, il disegno di legge unifica ed aumenta le due multe proporzionali previste per i contrabbandi suindicati nella misura da lire 50 a lire 200, stabilendo una unica multa da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 4000 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contrabbandata.

L'articolo 2 stabilisce che per la saccarina consumata in contrabbando e quindi non sequestrata, oltre alla multa fissa che ho indicato e oltre alla proporzionale, bisogna irrogare un'altra pena pari alla quota spettante all'Erario sul prezzo di cessione fissato per la saccarina di Stato, quota che, come si è detto, ammonta ora a lire 18.000 al chilogrammo.

Su questo punto prego la Commissione di fermare la propria attenzione.

Precedentemente non vi era una disposizione specifica nel senso che, oltre la multa fissa e quella proporzionale, tanto per la saccarina pura che per i prodotti che contengono saccarina, si irrogasse una pena. Oggi, oltre alla multa fissa e a quella proporzionale, si chiede che venga pagato anche il corrispettivo di quanto il privato avrebbe pagato allo Stato, se avesse comprato la saccarina non contrabbandata. Mi sembra un aggravamento di cui non saprei con precisione rendermi conto, in quanto c'è già l'aumento della multa fissa e della multa proporzionale, come ho esposto. Irrogare ancora una multa, che sarebbe uguale a quella che il cittadino doveva pagare all'acquirente, alla Farmitalia, mi sembra un sovrappiù; pertanto chiederei all'onorevole Sottosegretario di Stato di dare in proposito qualche chiarimento.

Con queste osservazioni credo che il provvedimento possa essere preso in considerazione dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Domando se sussistano ancora oggi, a cinque anni di distanza dalla fine della guerra, le stesse ragioni per mantenere il divieto di importazione della saccarina che abbiamo avuto durante la guerra e motivato appunto con le ragioni belliche.

FANFANI. Domando se sussistano le ragioni che nel 1902 fecero istituire questa imposta. Vorrei saperlo perché non ho studiato questo particolare.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sussistono; questa imposta è collegata con quella sullo zucchero. E con ciò credo di aver risposto anche all'osservazione dell'onorevole Dugoni.

PIERACCINI. Mi sembra che vi sia un monopolio della Società Montecatini!

CIFALDI, *Relatore*. Vi è un monopolio dello Stato esercitato attraverso la Società Montecatini, perché lo Stato non ritiene di produrre direttamente la saccarina.

PIERACCINI. Ma la saccarina può essere prodotta direttamente dalle altre ditte. Il fatto è che questo sistema, in pratica, diventa un monopolio.

FANFANI. Voterò contro questo provvedimento in quanto, anziché pensare all'aumento di penalità, sarebbe invece ora di pensare a toglierle. C'è tutta una politica di difesa dello zucchero che bisogna rivedere.

DUGONI. Dichiaro che io e i colleghi della mia parte politica voteremo contro il disegno di legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione della difesa dello zucchero è una ragione di indole generale, di difesa di un prodotto che deriva dalla canna e dalla barbabietola. Il provvedimento, nei confronti della saccarina, è giustificato da una ragione anche di carattere igienico.

PIERACCINI. Ma non c'è alcuna ragione di mantenere un monopolio!

FANFANI. Anzi, per i diabetici è prescritto che lo zucchero sia sostituito dalla saccarina. D'altra parte, perché non si pone una imposta di questo genere anche sull'olio di ricino?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per ora parliamo dello zucchero, non dell'olio di ricino. Quanto, poi, alla eccezione, sollevata dall'onorevole Dugoni al fine di concedere che altre ditte producano saccarina...

DUGONI. Scusi se interrumpo: ci sono ditte svizzere che producono saccarina migliore di quella della società Montecatini e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

ad un prezzo inferiore di un terzo a quello praticato da detta Società.

AMENDOLA PIETRO. Qui ci sono due esigenze contrastanti e difficili da conciliare: da una parte, il monopolio della Montecatini e degli industriali zuccherieri; dall'altra, la difesa dei consumatori che, attraverso il contrabbando della saccarina, che ha potere nutritivo di gran lunga inferiore a quello dello zucchero, possono vedersi spacciare saccarina per zucchero attraverso i vari generi di consumo ove essa è impiegata; cosa che capita spesso e volentieri, tanto più che la saccarina contrabbandata costa la decima parte dello zucchero.

Sarebbe dunque il caso di riesaminare la questione con maggiore calma.

PIERACCINI. Propongo formalmente il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

FANFANI. Sarebbe interessante conoscere quali entrate diano le multe su questo prodotto.

CIFALDI, *Relatore*. Mi pare che la discussione assuma tono e volume più ampi di quello che si potesse prevedere. Questo provvedimento è impostato sulla necessità di porre in correlazione le multe col valore della merce contrabbandata. Onde io confesso alla Commissione che non ho avuto opportunità di fare un calcolo del gettito prodotto da questo sistema di controllo sulla saccarina.

Credo che — secondo l'onorevole Amendola — si tratti di impedire la vendita di saccarina, che è priva di potere nutritivo rispetto allo zucchero, il quale ne ha invece uno grandissimo, specialmente per l'infanzia. Penso che lo Stato abbia non solo il diritto, ma anche il dovere, di intervenire perché la saccarina non venga spacciata con troppa facilità.

PIERACCINI. Ma questo non è un problema di controllo e di produzione e importazione. Lei è liberale e non può difendere un disegno di legge che in fondo favorisce la società Montecatini!

CIFALDI, *Relatore*. Qui si tratta di stabilire una correlazione fra la pena e il reato, e penso che su questo punto tutti possiamo essere d'accordo. Se il problema è guardato come problema di impostazione, è un conto; ma, se esaminiamo il problema nei semplici termini in cui è stato presentato, credo che tutti possiamo accedere all'aumento della penalità. Se, invece, la Commissione rifiene di addivenire ad un esame di impostazione circa il problema di lasciar libera la produzione o

eliminare il controllo, questa è un'altra questione. Ma, ripeto, limitandoci alla commisurazione delle penalità al reato, non vi è dubbio che la proposta possa trovare accoglimento.

Ad ogni modo, mi rimetto all'onorevole Presidente nel caso voglia esaminare il provvedimento nel testo in cui esso è stato presentato dal Governo.

PIERACCINI. Mi permetto ricordare che ho già fatto proposta formale di rinvio della discussione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi oppongo alla proposta di rinvio, così come non mi opporrei a che, in sede di esame di questo provvedimento, venissero fornite più ampie informazioni circa la possibilità di mantenere, allo stato attuale, la legislazione sulla saccarina e circa l'eventuale opportunità di mantenere le attuali ditte produttrici di tale merce. Ma qui si tratta di adeguare le penalità in ordine alla legislazione precedente e al mutato valore della moneta.

Premesso che questo è lo scopo del disegno di legge e che, entro questi termini, potrebbe essere discusso oggi, mi riservo, se la Commissione lo chiede, di fornire in altra seduta le informazioni e gli elementi di chiarimento richiesti.

FANFANI. Ha ragione il relatore onorevole Cifaldi; ma avevamo ragione anche noi quando, sostanzialmente, chiedevamo: dobbiamo mantenere le vecchie penalità oppure aumentarle nei confronti di coloro che svolgono tale contrabbando? Insomma, sussiste o non sussiste il reato? Ritengo quindi che sia utile avere maggiori informazioni in materia. Che si tratti della società Montecatini o meno, la cosa non interessa, perché è chiaro che qualcuno deve produrre la saccarina.

WALTER. Sono contrario alla proposta di rinvio; anzi dichiaro di essere favorevole al disegno di legge, perché penso che chi si provvede di saccarina non è la povera gente che voglia sostituire lo zucchero con quest'altro prodotto, ma è il grande proprietario di pasticcerie o il fabbricante di marmellate, ecc. La povera gente non va a compèrere un etto di saccarina, perché fra l'altro non ne ha i mezzi. Quindi, penso che bisogna arginare il commercio della saccarina, per evitare che, allorché compriamo prodotti che dovrebbero essere zuccherati, ci vengano invece spacciati prodotti dolcificati con la saccarina.

TROISI. Temo che il rinvio dell'esame del disegno di legge possa danneggiare l'econo-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1950

mia generale e i consumatori. Chiedo quindi che, se si vuole rinviare, si tratti di un rinvio a breve scadenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti la proposta di rinvio dell'onorevole Pieraccini.

(È approvato).

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di volerci fornire in una prossima seduta ulteriori informazioni e chiarimenti su questo disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento » (1610):

Presenti	30
Astenuto	1
Votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

GIULIETTI: « Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Pepino Garibaldi » (1397):

Presenti	30
Astenuto	1
Votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	14
Voti contrari	15

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Ceccherini, Cifaldi, Consiglio, Costa, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Martinelli, Massola, Pieraccini, Salizzoni, Scoca, Sullo, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter.

Si è astemuto:

Turnaturi.:

Sono in congedo:

Chiostergi, Corbino, Pecoraro, Ponti e Tosi.

La seduta termina alle 11.